

IMPOSTE E TASSEdi **ALBERTO DI VITA****Nuovo credito d'imposta per la partecipazione a fiere**

La previsione del decreto Crescita con agevolazione pari al 30% delle spese sostenute, valida per manifestazioni in Italia o all'estero e prorogata al 2021, ma la norma non è mai entrata in vigore per mancanza delle disposizioni attuative.

Il decreto Crescita (art. 49, D.L. 34/2019) aveva previsto un credito d'imposta pari al del 30% delle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. Secondo la norma, le fiere di rilevanza internazionale che danno titolo al credito d'imposta possono svolgersi **in Italia e all'estero**.

Condizione per l'accesso, oltre allo status di PMI, è l'esistenza dell'impresa alla data del 1.01.2019. Il credito è pari al 30% dei costi sostenuti per la partecipazione, nei limiti di 60.000 euro, per le spese che riguardano l'affitto di spazi espositivi, il loro allestimento e attività di pubblicità, promozione e comunicazione connesse alla partecipazione.

Il decreto Crescita fissa un limite massimo complessivo di spesa che si sarebbe esaurito al raggiungimento dell'importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, da ritenere applicabile alle spese 2019. E' quindi insito un meccanismo di riparto. Il credito d'imposta, inoltre, è sottoposto alla disciplina del *deminimis*.

Con l'applicazione del *deminimis*, necessario per assicurare la compatibilità della misura con l'ordinamento dell'Unione Europea, ciascun Gruppo di imprese può beneficiare di aiuti di Stato non autorizzati dalla UE fino ad un tetto di € 200.000 nell'arco mobile di un triennio. Limiti particolari valgono per le SIEG (Servizi di interesse economico generale) e per le imprese che si occupano di **trasporto merci su strada** per conto terzi. Il triennio si interpreta come comprensivo dell'anno in corso e dei due precedenti. Ciò comporta, non solo che l'aiuto non possa superare il limite di € 200.000, ma che tale misura può essere ulteriormente ridotta in caso di contributi di tutt'altro tipo ma anch'essi concorrenti al limite *deminimis*. Occorre, quindi, monitorare i contributi dell'intero Gruppo, considerando che lo strumento a disposizione del pubblico, il Registro nazionale degli aiuti di Stato, potrebbe non essere aggiornato. La norma demanda a un apposito decreto attuativo la determinazione delle tipologie di spesa, delle procedure per l'ammissione al beneficio, delle procedure di recupero in caso di utilizzo illegittimo del credito stesso. Ebbene, **il decreto attuativo non è mai stato pubblicato**, sicché la norma è rimasta finora paralizzata.

E' poi intervenuta la legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019) al comma 300 dell'articolo unico che ha chiarito che il credito d'imposta si applica sulle spese del 2019 e lo ha ulteriormente prorogato al 2021 (spese 2020). Con l'occasione la dotazione della misura è stata rideterminata a 10 milioni per il 2020 e a 5 milioni per il 2021. Rimaniamo ancora in attesa del decreto attuativo che il Mise dovrà adottare.